



C

Il Ministro dell' Economia e delle Finanze

Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;

Visto l'articolo 2, commi da 29 a 32, del citato decreto legge n. 138 del 2011, il quale prevede la possibilità di affrancare i valori degli strumenti finanziari posseduti alla data del 31 dicembre 2011 mediante l'esercizio di un'opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sui redditi maturati fino alla medesima data;

Visto l'articolo 2, comma 34, del suddetto decreto legge n. 138 del 2011, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del regime opzionale di cui ai commi da 29 a 32 del medesimo articolo;

Visti gli articoli 24 e 56 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Ritenuta la necessità di dare esecuzione alle disposizioni contenute nel predetto decreto legge n. 138 del 2011

DECRETA

Articolo 1

Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e della ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento sui redditi diversi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi e sui redditi di capitale di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del medesimo testo unico maturati fino alla data del 31 dicembre 2011



1. I contribuenti che alla data del 31 dicembre 2011 possiedono attività finanziarie al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale possono optare per l'applicazione con l'aliquota del 12,50 per cento, congiuntamente:

a) dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) dell'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché

b) delle ritenute di cui al comma 1 dell'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e di cui al comma 1 dell'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, sui redditi di capitale di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del medesimo testo unico derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, ovvero con sede in Lussemburgo già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, nonché ad organismi d'investimento in valori mobiliari situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del citato testo unico, conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 ovvero non conformi alla medesima direttiva ed assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti.

2. Nel caso di esercizio dell'opzione, i contribuenti assumono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in luogo del costo o valore di acquisto ovvero del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il valore delle predette attività finanziarie alla data del 31 dicembre 2011, determinato secondo quanto disposto ai commi 6 e 7 del presente articolo.

3. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata:

a) per i contribuenti in regime dichiarativo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011 congiuntamente per tutte le attività finanziarie e per le quote o azioni di organismi di investimento collettivo di cui al comma 1 non incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, da loro possedute alla data del 31 dicembre 2011. I redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ai predetti organismi di investimento collettivo sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. L'imposta sostitutiva sui redditi di capitale nonché quella eventualmente dovuta sui redditi diversi di natura finanziaria sono versate dal contribuente entro



il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi;

b) per le quote o azioni di organismi di investimento collettivo di cui al comma 1 incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, possedute alla data del 31 dicembre 2011 nonché alla data di esercizio dell'opzione, mediante apposita comunicazione scritta resa entro il 31 marzo 2012 all'intermediario con cui il contribuente intrattiene tale rapporto. In tal caso, la ritenuta sui redditi di capitale di cui al comma 1, lettera b), è applicata dai soggetti indicati nell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e nell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 e l'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria è applicata dall'intermediario depositario secondo i criteri di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Le ritenute e l'imposta sostitutiva sono versate entro il 16 maggio 2012 dai soggetti di cui ai periodi precedenti, dopo averne ricevuto provvista;

c) per i contribuenti in regime amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, entro il 31 marzo 2012, congiuntamente per tutte le attività finanziarie e per le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo di cui al comma 1 incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, possedute alla data del 31 dicembre 2011 nonché alla data di esercizio dell'opzione, mediante comunicazione scritta resa all'intermediario abilitato con cui è intrattenuto tale rapporto. L'imposta sostitutiva e le ritenute sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento di cui al comma 1 sono applicate e versate dai soggetti individuati nella precedente lettera b), secondo le modalità e i termini ivi stabiliti.

4. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 è applicata con l'aliquota del 12,50 per cento sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) dell'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi derivanti dall'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, determinati al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati prima del 1° gennaio 2012 e non ancora utilizzati in compensazione nonché delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi di cui alle lettere da *c-bis*) a *c-quater*) del comma 1 del predetto articolo 67 derivanti dall'esercizio della medesima opzione. Nel caso in cui le minusvalenze, perdite o differenziali negativi siano superiori alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria, l'eccedenza è portata in deduzione, nel limite del 62,50 per cento del relativo ammontare, dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) dell'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi realizzati nei periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2011, ma non oltre il quarto.



L'opzione di cui al comma 1, qualora ne ricorrano le condizioni, costituisce presupposto per il rilascio della certificazione di minusvalenza di cui all'articolo 6, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

5. La ritenuta o l'imposizione sostitutiva sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo di cui al comma 1, sono applicate con l'aliquota del 12,50 per cento sulla differenza fra il valore delle quote o azioni dei predetti organismi alla data del 31 dicembre 2011 e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il valore e il costo delle quote o azioni sono rilevati dai prospetti periodici.

6. Ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 e agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alla lettera *c-bis*) dell'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, realizzate a partire dal 1° gennaio 2012, in luogo del costo o valore di acquisto deve essere assunto:

a) nel caso di titoli, quote e diritti negoziati in mercati regolamentati, l'ultimo valore disponibile alla data del 31 dicembre 2011 rilevato presso i medesimi mercati;

b) nel caso di titoli, quote e diritti non negoziati in mercati regolamentati, il valore alla data del 31 dicembre 2011 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente rappresentata da tali attività finanziarie, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima data. E' consentito determinare il suddetto valore della frazione del patrimonio netto sulla base di un'apposita relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nell'elenco dei revisori legali dei conti nonché da periti iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

7. Ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 e agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere da *c-ter*) a *c-quinquies*), dell'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, realizzate a partire dal 1° gennaio 2012, in luogo del costo o valore di acquisto deve essere assunto:

a) nel caso di strumenti finanziari, rapporti, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato negoziati in mercati regolamentati, l'ultimo valore disponibile alla data del 31 dicembre 2011 rilevato presso i medesimi mercati;

b) nel caso di strumenti finanziari, rapporti, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato non negoziati, nonché per i crediti, il valore alla data del 31 dicembre 2011 risultante da apposita relazione di stima la quale può essere effettuata, oltre che dai soggetti



indicati nel comma 6, lettera c), dai soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

c) nel caso di quote e azioni di partecipazione ad organismi di investimento collettivo non negoziate in mercati regolamentati, l'ultimo valore rilevato alla data del 31 dicembre 2011 dai prospetti periodici.


8. Per le attività finanziarie espresse in valuta estera si tiene conto dell'ultimo cambio rilevato alla data del 31 dicembre 2011.

9. I dati relativi all'esercizio dell'opzione sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi e in quella del sostituto d'imposta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 DIC. 2011

IL MINISTRO



Relazione illustrativa

L'articolo 2, commi da 29 a 32, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo prevede una serie di norme di carattere opzionale volte a consentire l'affrancamento dei valori degli strumenti finanziari posseduti al 31 dicembre 2011, mediante versamento di un'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sui redditi maturati fino alla medesima data. In particolare, è previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in luogo del costo o valore di acquisto ovvero del valore determinato secondo quanto disposto dall'articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, possa essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetario, strumenti finanziari, rapporti e crediti, alla data del 31 dicembre 2011.

Le modalità di applicazione del suddetto regime opzionale sono demandate, per espressa previsione normativa di cui al comma 34 del decreto legge n. 138 del 2011, ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In attuazione di tale disposizione è stato quindi predisposto il presente decreto.

Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto prevede che, in relazione alle attività finanziarie detenute al di fuori dell'esercizio dell'impresa commerciale alla data del 31 dicembre 2011, i contribuenti possono optare per l'applicazione, con l'aliquota del 12,50 per cento, dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) dell'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La medesima disposizione stabilisce che, per le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, ovvero con sede in Lussemburgo già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, nonché per le quote o azioni di organismi d'investimento in valori mobiliari situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del citato testo unico, conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 ovvero non conformi alla medesima direttiva ed assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, l'opzione riguarda anche i redditi di capitale di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi maturati alla data del 31 dicembre 2011. Detti redditi, infatti, devono essere assoggettati a ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e di cui al comma 1 dell'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, nella misura del 12,50 per cento.

Il comma 3, lettera a), dell'articolo 1 precisa che l'opzione deve essere esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011 con riferimento a tutte le attività finanziarie e alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo possedute alla data del



31 dicembre 2011. Ai fini dell'esercizio dell'opzione, le attività possedute a tale data non devono essere necessariamente ancora possedute alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La norma puntualizza che, in tal caso, i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ai predetti organismi di investimento collettivo sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta, ossia nella misura del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva dovuta sui suddetti redditi di capitale nonché quella eventualmente dovuta sui redditi diversi di natura finanziaria sono versate dal contribuente entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

La norma stabilisce inoltre, alla lettera b), che per le quote o azioni dei predetti organismi di investimento incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto - per il quale il contribuente non abbia esercitato l'opzione per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito - l'opzione per l'affrancamento del valore o del costo è esercitata mediante apposita comunicazione scritta resa entro il 31 marzo 2012 all'intermediario con cui il contribuente intrattiene tale rapporto. L'opzione deve essere esercitata con riferimento alle quote o azioni possedute alla data del 31 dicembre 2011 nonché alla data di esercizio dell'opzione. Ciò, in considerazione del fatto che l'opzione può essere esercitata dal contribuente fino al 31 marzo 2012 e che nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e la predetta data potrebbero essere effettuate operazioni di acquisto, sottoscrizione, cessione o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento. La ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ai suddetti organismi di investimento è applicata dai sostituti d'imposta individuati secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77 mentre l'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria è applicata dall'intermediario depositario delle quote o azioni secondo i criteri stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Le ritenute sono versate dagli intermediari e dai sostituti d'imposta entro il 16 maggio 2012, dopo averne ricevuto provvista. Nell'ipotesi in cui le attività finanziarie e le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo siano incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto in regime amministrato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la lettera c) del medesimo comma 3 stabilisce che il contribuente deve esercitare l'opzione entro il 31 marzo 2012 mediante comunicazione all'intermediario con cui intrattiene il rapporto. In particolare, l'opzione deve essere esercitata con riferimento a ciascun rapporto intrattenuto presso il medesimo intermediario ed attiene alle sole attività finanziarie risultanti alla data di esercizio dell'opzione, sempreché riferibili ad attività possedute alla data del 31 dicembre 2011. Ciò, in considerazione del fatto che l'opzione può essere esercitata dal contribuente fino al 31 marzo 2012 e che nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e la predetta data potrebbero essere effettuate operazioni di acquisto, sottoscrizione, cessione o rimborso di attività finanziarie.

Gli intermediari provvedono al versamento dell'imposta sostitutiva e delle ritenute entro il 16 maggio 2012, dopo averne ricevuto provvista.



Il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce le modalità di determinazione della base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sui redditi diversi di natura finanziaria. In particolare, viene precisato che le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria sono determinati prioritariamente al netto di eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi già realizzati prima del 1° gennaio 2012 e non ancora utilizzati in compensazione e, successivamente, al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi che dovessero derivare dall'esercizio della medesima opzione.

Nel caso in cui le minusvalenze, perdite o differenziali negativi siano superiori alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria, il medesimo comma 4 dispone che l'eccedenza è portata in deduzione, nel limite del 62,50 per cento del relativo ammontare, dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) dell'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi realizzati nei periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2011, ma non oltre il quarto. Viene inoltre precisato che, qualora ne ricorrano le condizioni, l'opzione costituisce presupposto per il rilascio della certificazione di minusvalenza di cui all'articolo 6, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il comma 5 dell'articolo 1 definisce le modalità di determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo maturati fino al 31 dicembre 2011 su cui applicare la ritenuta o l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento. In particolare, viene stabilito che la suddetta ritenuta o imposta sostitutiva deve essere applicata sulla differenza fra il valore delle quote o azioni dei predetti organismi di investimento alla data del 31 dicembre 2011 e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto e che il valore e il costo delle quote o azioni sono rilevati dai prospetti periodici.

I successivi commi da 6 a 8 definiscono i criteri di individuazione dei valori al 31 dicembre 2011 rilevanti ai fini della determinazione delle plusvalenze da assoggettare ad imposta sostitutiva del 12,50 per cento. I suddetti criteri differiscono in funzione della tipologia dell'attività finanziaria detenuta e della circostanza che l'attività finanziaria sia o meno oggetto di negoziazione in mercati regolamentati.

